

REPUBBLICA ITALIANA  
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA  
CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma Viale Oxford 81 c.a.p. 00133, in persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Tiziana Frittelli;

E

IMMUCOR ITALIA S.P.A., di seguito “FORNITORE”, codice fiscale e partita IVA 09412650153, con sede in Milano, Via Ettore Bugatti, 12 c.a.p. 20142, in persona del Procuratore Speciale Mauro Urbani.

PER

l’affidamento quinquennale della “Fornitura di sistemi macchina e reagenti per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata” – Lotto di gara 4 – CIG 63586560EE.

L’anno duemilasedici, il giorno 16 del mese di Dicembre, presso la Direzione Amministrativa della Fondazione, innanzi a me Giorgia Levante, Funzionario Amministrativo della Fondazione, Ufficiale Rogante delegato, con delibera n. 645 del 04/09/2014 a redigere e ricevere a tutti gli effetti di legge i contratti della Fondazione, sono personalmente comparsi:

- Tiziana Frittelli, nato a Canino (VT) il 03/07/1960 codice fiscale FRTTZN60L43B604Y, nella sua qualità di Direttore Generale della Fondazione, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 332 del 13/06/2016 ed è persona a me nota;
- Mauro Urbani, nato a Caprarola (VT) il 15/12/1958, codice fiscale RBNMRA58T15B691T nella sua qualità di Procuratore Speciale, presso la cui sede per la carica ed agli effetti del presente contratto è domiciliato, il quale interviene in forza dei poteri conferiti giusta atto di procura autenticato nelle firme da notaio Dott. Ezio Ricci in data 20/11/2014, Rep. 73983 – Racc. 18981 personalmente identificato mediante documento di identità Carta di Identità n. AR 5433604 rilasciata da Comune di Roma il 13/01/2009 con validità fino al 13/01/2019;

Detti comparenti, aventi i requisiti di legge, della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo io Ufficiale Rogante, previa rinuncia di comune accordo fra loro e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni, in virtù della facoltà consentita dal disposto dell’art. 48 della vigente Legge notarile n. 89 del 16/12/1913 e s.m.i.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione D.G. n. 489 del 03/08/2015, nell’approvare il Bando di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, veniva indetta la procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di

sistemi macchina e reagenti per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata”;

- con Deliberazione D.G. n. 332 del 13/06/2016, in esito alla procedura di gara, veniva disposta l’aggiudicazione della procedura in favore del Fornitore per il Lotto di gara 4 per un importo totale complessivo per tutta la durata dell’affidamento pari ad € 1.939.419,95 (unmilionenovecentotrentanovemilaquattrocentodiciannove/95) oltre IVA, risultante dagli importi offerti in sede di gara e riassunti nell’Allegato E7 del Disciplinare di gara – Schede di Offerta Economica per singolo Lotto;
- risulta decorso il termine di cui all’art. 92, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per il rilascio dell’informazione antimafia riferita al Fornitore e pertanto, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 92, si procede alla stipula del contratto in pendenza del rilascio e sotto condizione risolutiva;
- si è proceduto ad accertare il possesso da parte del Fornitore dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese in sede di gara;
- il Fornitore ha costituito cauzione definitiva di € 96.971,00 (novantaseimilanovecentosettantuno/00), pari ad un decimo dell’importo di aggiudicazione, ridotto del 50% ai sensi dell’art. 113, comma 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 076557267 rilasciata da Allianz S.p.A., con decorrenza dal 22/09/2016 e scadenza 31/03/2022
- la procedura di gara risulta indetta in data antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell’art. 216 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e vi si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra rappresentate e costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

***Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile***

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica e tutti i documenti che la compongono, l’Offerta Economica, e il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
  - a) dai regolamenti e dagli altri atti sostanzialmente normativi della Fondazione, ovvero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata e ri-assunti dalla Fondazione in attuazione della D.D.G. n. 1/2008;
  - b) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale e di appalti pubblici;
  - c) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prodotti dalla Fondazione prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate dalla Fondazione.
4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

**Articolo 2 – Oggetto e valore del contratto**

1. Con la stipula del presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire la "Fornitura di sistemi macchina e reagenti per le esigenze del Dipartimento di Medicina di Laboratorio della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata" per il Lotto di gara aggiudicato ex D.D.G. n.332 del 13/06/2016, citata in premesse, di seguito indicato:

<b>Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>
4	Sistema analitico per la determinazione di antigeni eritrocitari, per la ricerca di anticorpi eritrocitari e piastrinici con relativa identificazione, per l'esecuzione del test di Coombs Diretto e la tipizzazione eritrocitaria estesa

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Fondazione ad eseguire tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, il tutto nei limiti dell'importo economico complessivo del contratto pari ad € 1.939.419,95 (unmilionenovecentotrentanovemilaquattrocentodiciannove/95) IVA esclusa, calcolato, in via presuntiva, sulla base degli importi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara per ciascun prodotto componente il Lotto di gara aggiudicato moltiplicato per i quantitativi di prodotto stimati quale fabbisogno quinquennale indicati nel Disciplinare di gara – Allegati E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7

“Schede di Offerta Economica per singolo Lotto”.

3. Resta inteso che, in corso di validità del presente contratto, i quantitativi dei prodotti componenti il Lotto aggiudicato, indicati nel Disciplinare di gara ed oggetto dell’Offerta economica, costituendo un fabbisogno stimato e pertanto da considerarsi indicativo, possono subire variazioni in funzione dei fabbisogni reali ed essere pertanto rettificati, in aumento e diminuzione, senza che il Fornitore possa muovere eccezione alcuna. La Fondazione si riserva altresì di sospendere l’acquisizione dei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.
4. Le prestazioni oggetto di ciascun Lotto potranno subire una variazione, in aumento o in diminuzione, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, ovvero dall’art. 311, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010.

#### ***Articolo 3 – Durata***

1. L’affidamento oggetto del presente contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del 15/10/2016, data di avvio della fornitura.
2. La Fondazione si riserva un periodo di prova di mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del collaudo positivo finalizzato ad accertare l’effettiva rispondenza di quanto fornito dalla Ditta Aggiudicataria (sia in riferimento all’apparecchiatura sia in riferimento ai risultati dei test) ai requisiti richiesti e di verificare anche l’effettiva esecuzione del programma di formazione.
3. Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Tecnico in caso di riscontrate anomalie da parte della Fondazione nel corso del periodo di prova, il Direttore dell’esecuzione del contratto può concordare con il Fornitore una estensione al periodo di prova di massimo 1 (uno) mese entro il quale quest’ultimo si impegna a correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette al termine dell’ulteriore periodo accordato, la Fondazione potrà procedere a recesso dal contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che il Fornitore possa sollevare alcuna obiezione.

#### ***Articolo 4 – Condizioni della fornitura***

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico, nonché in conformità con quanto riportato nell’Offerta Economica e nell’Offerta Tecnica pena la risoluzione di diritto del contratto.
2. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto, comprese le norme UNI e CE applicabili.
3. I dispositivi oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione,

all'immissione in commercio e all'uso e dovranno, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Fondazione assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al successivo art. 8, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Fondazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere fornite dalla Fondazione, nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto indicato al successivo art. 5.
9. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto in favore della Fondazione ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa secondo quanto indicato in premesse.

***Articolo 5 – Direttore dell'esecuzione del contratto e Referente della fornitura per il Fornitore***

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dalla Fondazione con Deliberazione D.G. di aggiudicazione n. 332 del 13/06/2016 è il Dott. Alessandro Lanti, U.O.S.D. Medicina Trasfusionale Dipartimento di Medicina di Laboratorio, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
3. Il Fornitore individua Mauro Urbani, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

***Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore***

1. Il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
  - a) fornire i prodotti oggetto del contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica;
  - b) manlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
  - c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
  - e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione;
  - f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
  - g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito;

- h) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa, nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
- i) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione", a pena di risoluzione del contratto in caso di accertata grave violazione dei citati obblighi.

***Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro***

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

***Articolo 8 – Corrispettivi***

1. Per l'esecuzione della fornitura sono corrisposti al Fornitore, in riferimento ai prodotti consegnati ed accettati in rispondenza a ciascun ordine di acquisto, documento di trasporto e consegna ed esito positivo delle verifiche effettuate dalla Fondazione, i prezzi unitari, IVA esclusa, offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta Economica del Fornitore allegata al presente contratto.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi/forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti della Fondazione.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di

leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. I prezzi unitari di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto, eventualmente esteso, salvo eventuali variazioni, in applicazione dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cui si darà corso solo decorsi 12 (dodici) mesi dall'avvio della fornitura, ovvero in applicazione di disposizioni normative intervenute in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Fondazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla Fondazione.

#### ***Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti***

1. Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.
2. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture

devono essere intestate alla Fondazione e recare indicazione del seguente C.U.F.: UFWUBS Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio.

3. In riferimento al valore del service per l'utilizzo delle apparecchiature il fornitore emetterà fatture mensili entro 10 (dici) giorni dal termine del mese di riferimento.
4. In riferimento ai reagenti e al materiale di consumo il fornitore emetterà fatture mensili entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese comprensive di tutto il materiale ordinato appositamente dal Referente per la Fondazione.
5. La liquidazione delle fatture è effettuata dalla Fondazione solo a seguito di verifica della rispondenza agli ordini di acquisto, ai corrispondenti documenti di trasporto ed all'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
6. Nessun corrispettivo sarà dovuto al Fornitore per dispositivi medici non utilizzati e scaduti. Il Fornitore è obbligato a ritirare dal magazzino i dispositivi medici con scadenza uguale o inferiore a 6 (sei) mesi salvo diverso accordo scritto con la Fondazione.
7. Nessun corrispettivo sarà dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del presente contratto.
8. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal presente contratto.
9. In ogni caso di arbitraria interruzione o sospensione delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto di diritto e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Fondazione o a terzi.
10. Sui pagamenti delle singole fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Fondazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
11. La Fondazione rimane sempre estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra il Fornitore ed i fornitori, creditori e personale del Fornitore medesimo, nonché terzi in genere, anche in caso di cessione dei crediti, soggetta a preventiva notifica ed accettazione in base alla vigente normativa ed alla regolamentazione della Fondazione nonché ad accettazione senza riserva da parte del cessionario delle clausole contenute nel presente articolo.

***Articolo 10 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari***

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.
2. Si fa espresso rinvio a quanto prescritto dall'art. 16 del Disciplinare di Gara.

***Articolo 11 – Adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori***

1. Le parti ottemperano a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la Fondazione ha fornito al Fornitore, in allegato al Disciplinare di gara, un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, denominato "Documento di informazione sui rischi specifici".
3. Le parti si uniformano al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato a norma dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. preliminarmente all'avvio delle prestazioni contrattuali con riferimento all'attuazione del processo di cooperazione tra il Fornitore e la Fondazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto.
4. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Fondazione stessa in virtù del contratto, nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connesse con le emergenze.
5. I costi specifici della sicurezza connessi con l'attività propria di impresa ammontano ad € 37.857,00 (trentasettemilaottococinquantesette/00), come specificamente dichiarato dal Fornitore in sede di gara.

***Articolo 12 – Inadempienze e penalità***

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. il Fornitore è soggetto a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
2. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze saranno formalmente rilevate e contestate dal Direttore dell'esecuzione del contratto con assegnazione di un termine di 7 (sette) giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni/giustificazioni scritte. Ove le controdeduzioni/justificazioni non pervengano nel termine stabilito ovvero la Fondazione non le ritenga accoglibili si potrà procedere all'applicazione delle penali stabilite di seguito riportate:
  - in caso mancato rispetto dei termini previsti per la consegna dei materiali di consumo e del materiale diagnostico, ivi compreso il caso di richiesta in urgenza, nonché dei termini di volta in volta indicati dalla Fondazione per la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste dal Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, è prevista una penale pecuniaria pari allo 0,3% dell'importo complessivo del Lotto, IVA esclusa, per ogni giorno di ritardo;
  - in caso in cui la consegna, installazione e collaudo della strumentazione sia effettuata, per

cause riconducibili all'appaltatore, oltre il termine previsto, verrà applicata una penale pari allo 0,4‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;

- in caso in cui non dovesse essere ripristinata la funzionalità della strumentazione guasta (risolvendo il malfunzionamento o mettendo a disposizione uno strumento di back-up) entro le 36 ore solari dal primo intervento, la Fondazione applicherà una penale allo 0,3‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni solari, oltre i quali si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fatto salvo l'acquisto in danno in caso di richiesta di prestazioni ad altro laboratorio;
  - in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature in sostituzione dei dispositivi già installati rispetto a quanto definito dal Direttore dell'esecuzione la Fondazione applicherà una penale all'1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo per un massimo di 30 giorni solari, oltre i quali si riserva la facoltà di risolvere il contratto con il conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fatto salvo l'acquisto in danno in caso di richiesta di prestazioni ad altro laboratorio;
  - in caso di ritardo nell'erogazione delle attività di formazione nelle modalità e nei tempi definiti in offerta tecnica e concordati con il Direttore dell'esecuzione la Fondazione applicherà una penale allo 0,5‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fatto salvo l'acquisto in danno in caso di richiesta di prestazioni ad altro laboratorio per impossibilità di utilizzo dell'apparecchiatura consegnata.
3. In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, riferito al Lotto interessato, offerto dal Fornitore per il biennio di durata dell'appalto ed oggetto di aggiudicazione.
  4. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero sul deposito cauzionale definitivo.
  5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Fondazione per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Fondazione dovesse incorrere per causa del fornitore, con l'incameramento della cauzione prestata.
  6. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, la Fondazione può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi del successivo art. 17. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie

maggiori spese che la Fondazione sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.

***Articolo 13 – Responsabilità per danni***

1. Il Fornitore è tenuto ad adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose nonché ad osservare le disposizioni ed i regolamenti della Fondazione per garantire il rispetto della *mission* nell'esclusivo interesse dell'utenza.
2. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti forniti, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione, nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosi garante nei confronti della Fondazione, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
3. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Fondazione, ovvero utenti e dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo della Fondazione o dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, nonché a cose, di proprietà della Fondazione o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Fondazione stessa durante l'esecuzione della fornitura oggetto dell'affidamento ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
4. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
5. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni, oggetto di esame congiunto, non vengano accolte dalla Fondazione, ovvero le stesse non vengano presentate, ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Fondazione provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

***Articolo 14 – Copertura assicurativa***

1. Ai fini di quanto previsto dal precedente art. 13, Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata

polizza assicurativa a beneficio di terzi, ivi comprese la Fondazione e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, il Fornitore ha prodotto alla Fondazione, preliminarmente all'avvio dell'affidamento, copia di polizza assicurativa in corso di validità e si obbliga a mantenere valida la copertura assicurativa per tutta la durata dell'affidamento nonché a produrre alla Fondazione i documenti assicurativi probanti, a pena di risoluzione del contratto con conseguente ritenzione del deposito cauzionale definitivo e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

***Articolo 15 – Cessione di credito e di contratto***

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

***Articolo 16 – Subappalto***

1. Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del contratto in quanto ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di ricorrere alla predetto istituto.

***Articolo 17 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso***

1. La Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, dandone comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, nei seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:
  - a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico;
  - b) qualora durante il periodo di fornitura si verificano più di n. 2 (due) contestazioni formali che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12;
  - c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto

- e/o mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui al Disciplinare di gara, al Capitolato Tecnico nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti di fabbricazione dei prodotti, che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 12;
- d) arbitrario abbandono della fornitura da parte del Fornitore;
  - e) inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
  - f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"), estesi per quanto compatibili agli stessi operatori, secondo quanto previsto al precedente art. 6 lett. i);
  - g) mancato reintegro del deposito cauzionale;
  - h) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa di cui al precedente art. 14;
  - i) accertata frode o grave negligenza da parte del Fornitore;
  - j) subappalto non autorizzato;
  - k) cessione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui all'art.116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - l) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. La Fondazione conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata dal Fornitore a garanzia del contratto, sulle somme ancora da pagare, etc.;
  - m) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento, nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
  - n) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
  - o) violazione della clausola anticorruzione;
  - p) intervenuta misura cautelare o rinvio a giudizio nei confronti dei componenti la compagine societaria e dei dirigenti del Fornitore con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla

stipula o all'esecuzione del contratto per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis codice penale.

2. Il mancato esercizio da parte della Fondazione della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., l'affidamento è comunque revocato ed il contratto è risolto di diritto in caso di accertamento della sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del citato Decreto Legislativo e di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo medesimo.
4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempienza e/o fatto ascrivibile al Fornitore, la Fondazione, oltre alla applicazione delle penalità previste, procede ad incamerare la cauzione prestata, nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti della Fondazione per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che la Fondazione dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. Resta comunque salvo il diritto della Fondazione, oltre ed in aggiunta alla applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione, nonché ogni altro onere o danno comunque derivante alla Fondazione a causa di tale inadempienza.
6. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
7. La Fondazione si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, nei casi e termini previsti all'art. 3, comma 3, del presente contratto, nonché, in qualsiasi momento e fino al termine della fornitura, dandone formale comunicazione al Fornitore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o in caso di sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, ad eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili al Fornitore, secondo il disposto degli artt. 1464 e 1672 del codice civile.
8. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Fondazione.
9. In caso di recesso della Fondazione, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali previste,

rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

***Articolo 18 – Cauzione definitiva***

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ha prestato a favore della Fondazione cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Fondazione, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

***Articolo 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa***

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Fondazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Fondazione.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi/forniture erogati.

***Articolo 20 – Obblighi di riservatezza e segretezza***

1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e,

comunque, a conoscenza, durante l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente atto, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai regolamenti attuativi formati dalla Fondazione, fatto salvo il preventivo consenso della Fondazione.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.
5. In particolare, il Fornitore deve:
  - a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni, notizie e altro materiale con cui entri in contatto durante o in occasione dell'esecuzione della fornitura;
  - b) non effettuare riprese fotografiche, cinefotografiche e qualunque attività di video sorveglianza nei luoghi ove svolge l'attività prevista dal presente contratto;
  - c) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale, con espresso riferimento a quelle inerenti la Amministrazione e/o Enti alla stessa collegati, gli operatori/collaboratori e lo stato di salute dei pazienti; rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione del rapporto.

#### ***Articolo 21 – Clausola anti pantouflage***

1. Con riferimento all'art. 53, comma 16ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Fornitore medesimo.

#### ***Articolo 22 – Modifiche societarie***

1. Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni modifica intervenuta, durante la vigenza contrattuale, negli assetti societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, ed a fornire la necessaria documentazione probatoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., riservandosi in caso contrario la Fondazione di risolvere il contratto.

#### ***Articolo 23 – Foro competente***

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.

***Articolo 24 – Spese di contratto***

1. Tutte le spese di bollo, registro, e copia inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore.
2. Il presente contratto è redatto in unico originale informatico, è soggetto ad imposta di bollo, per un importo pari ad € 45,00 (quarantacinque/00) ai sensi del D.M. 22/02/2007, ed è sottoposto a registrazione con procedura telematica a tassa fissa. Le imposte di bollo e di registro sono versate con modalità telematica mediante il Modello Unico Informatico.

***Articolo 25 – Allegati***

1. Sono materialmente allegati al contratto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti/documenti:

Allegato A – *Offerta Economica*;

Allegato B – *Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)* ai sensi dell'art 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Fondazione i seguenti documenti:

- a) *Discipline di Gara* con i relativi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico;
- b) *Offerta Tecnica*, costituita dai documenti, dichiarazioni e certificazioni indicate nel Disciplinare di Gara presentata dal Fornitore in sede di gara;
- c) Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “*Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118*”.

***Articolo 26 – Dichiarazione ex artt. 1341 e 1342 del codice civile***

1. Il sottoscritto Mauro Urbani, in qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel contratto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: art. 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile; art. 2 – Oggetto e valore del contratto; art. 3 – Durata; art. 4 – Condizioni della fornitura; art. 6 – Obblighi specifiche del Fornitore; art. 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di

lavoro; art. 8 – Corrispettivi; art. 10 – Fatturazione e pagamenti; Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; art. 12 – Inadempienze e penalità; art. 13 – Responsabilità per danni; art. 14 – Copertura assicurativa; art. 15 – Cessione di credito e di contratto; art. 16 – Subappalto; art. 17 – Risoluzione del contratto, revoca dell'affidamento e recesso; art. 19 – Brevetti industriali e diritti di privativa; art. 18 – Obblighi di riservatezza e segretezza; art. 21 – Clausola anti pantouflage; art. 23 – Foro competente; art. 24 – Spese di contratto.

Richiesto io Ufficiale Rogante della Fondazione ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, di cui interamente scritte n. 18 e la n. 19 per n. 17 righe, firme escluse, e omessa la lettura degli allegati per espressa volontà delle parti, ricorrendo le condizioni di legge, ne ho data lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono unitamente agli allegati in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con apposizione di firma autografa da parte del Procuratore del Fornitore, acquisita digitalmente e autenticata dal sottoscritto Ufficiale Rogante ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e con apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante della Fondazione ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. In presenza delle parti io Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Fornitore: Immucor Italia S.p.A.

Il Procuratore Speciale Mauro Urbani\_\_\_\_\_

C.F.: RBNMRA58T15B691T

Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Firmato Il Legale Rappresentante Tiziana Frittelli

C.F.: FRTTZN60L43B604Y

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 45197 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 27/08/2015 al 17/07/2017

Firmato L'Ufficiale Rogante Giorgia Levante

C.F.: LVNGRG72M62L103B

Certificatore firma digitale: ArubaPEC S.p.A.

Firma digitale n. 7000000823966614 (DISPOSITIVO ASSEGNATO)

Periodo di validità: dal 15/10/2014 al 14/10/2017